

DIRIGENTI - Aziende Commerciali

(Dal 01/01/2007 Al 31/12/2010) VERBALE DI ACCORDO 23/1/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 23/1/2008, tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I. (CONFCOMMERCIO) e MANAGERITALIA (Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato); si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 27/5/2004 e successive modifiche, per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
Le parti, condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.

Il presente contratto decorre dall'1/1/2007 al 31/12/2010.

Art. 1 Minimo contrattuale mensile

1. A decorrere dall'1/1/2008 il minimo contrattuale mensile è fissato in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) lorde.
2. L'aumento del minimo contrattuale mensile ai sensi del comma precedente, pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) mensili lorde, sarà assorbito - fino a concorrenza - da eventuali superminimi concessi ad personam, finanche con clausola di non assorbibilità, entro la data di stipula del presente accordo.
3. In caso di retribuzioni che alla data di stipula del presente contratto siano complessivamente inferiori al nuovo importo del minimo contrattuale di cui al comma 1, il raggiungimento di tale minimo sarà realizzato mediante l'assorbimento degli aumenti di cui al comma 1 dell'articolo 2, fino a concorrenza dell'importo di 3.500,00 euro, fermo restando il diritto al percepimento parziale o totale degli aumenti alle scadenze previste.

Art. 2 Aumento retributivo

1. Fermo restando il minimo contrattuale mensile di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 200,00 (duecento/00) mensili lorde dall'1/1/2008, un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lorde dall'1/1/2009 ed un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lorde dall'1/1/2010.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel corso degli anni di vigenza del presente contratto è previsto l'aumento retributivo con decorrenza nell'anno successivo.
3. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31/12/2006 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali.
4. Le Parti si danno reciproco impegno di incontrarsi entro il dicembre 2009 per valutare la congruità della terza tranche di aumento con decorrenza 1/1/2010, in funzione dell'andamento dell'inflazione programmata, al fine di poterne rivedere l'importo in misura crescente.

Art. 3 Una tantum

1. In relazione al periodo 1/1/2007-31/12/2007, ai dirigenti assunti o nominati precedentemente all'1/1/2007, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di febbraio 2008, un importo "una tantum" di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) lordi, a titolo di arretrati retributivi maturati nell'anno 2007.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1/1/2007-31/12/2007, in forza alla data di stipula del presente accordo, l'importo di cui sopra sarà erogato pro-quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.
3. L'importo "una tantum" previsto ai precedenti commi potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31/12/2006, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.
4. L'importo "una tantum" di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva.

Art. 4 Retribuzione variabile

L'art. 10 del CCNL 27/5/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 Retribuzione variabile

1. Potranno essere stipulati accordi collettivi o individuali (tra azienda e dirigente) che determinano i criteri di quantificazione delle erogazioni economiche delle quali siano incerti la corresponsione e l'ammontare, in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttività, di qualità, e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
2. Nell'ipotesi di variazione delle norme di legge vigenti sulla materia, al fine di poter usufruire delle agevolazioni in merito alla decontribuzione e defiscalizzazione, gli accordi di cui al comma precedente dovranno essere depositati presso le Commissioni di cui

(Dal 01/01/2007 Al 31/12/2010) VERBALE DI ACCORDO 23/1/2008

all'art. 43/BIS del presente contratto, istituite a livello provinciale, regionale o interregionale.

3. Il tema della retribuzione variabile dovrà essere oggetto di avviso comune, che persegua l'applicabilità legislativa del comma 2".

Art. 5 Assistenza Sanitaria Integrativa (FASDAC)

1. A decorrere dall'1/1/2007, il comma 1 dell'art. 27 del Testo Unico 27/5/2004 è modificato come segue:

"1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo "Mario Besusso") integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dall'1/1/2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:

- a) 5,50% a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
- b) 1,10% a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;
- c) 1,87% a carico del dirigente in servizio".

- Dichiarazione delle parti -

Le Parti, al fine di rendere efficace l'iniziativa di prevenzione, nel rispetto di un percorso diagnostico adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, individuano nel Consiglio di Gestione del Fondo l'organo preposto a stabilire le modalità e condizioni di fruizione dei programmi di prevenzione ed a monitorare periodicamente l'adeguatezza del progetto, anche sotto l'aspetto della razionalizzazione della spesa sanitaria nel suo complesso.

Art. 6 DPN

1. Le Parti concordano di confermare con riferimento alle assunzioni e/o nomine di DPN che interverranno nel corso del quadriennio 2007/2010, anche a tempo determinato, le agevolazioni contributive di cui agli articoli 25, comma 5, e 26, comma 4, del CCNL 27/5/2004, ove ciò non contrasti con accordi di miglior favore per i DPN assunti nel secondo semestre 2007.

2. A decorrere dall'1/1/2008 non verrà riconosciuto l'ulteriore triennio di agevolazioni contributive previsto al comma 3 dell'articolo 26 in caso di nomina di DPN residenti o domiciliati al Sud e con sede di lavoro nel Sud Italia.

3. A decorrere dall'1/1/2007, al comma 4 dell'articolo 26 dopo le parole "come da tabella allegata all'accordo di rinnovo del 27/5/2004" viene aggiunto "e successive modificazioni".

Art. 7 Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti

All'art. 21 del CCNL 27/5/2004 viene aggiunta la seguente:

- Dichiarazione delle parti -

Le parti ribadiscono il comune impegno per agevolare la formazione continua del dirigente, in particolare attraverso le attività del CFMT e di FONDIR anche con l'obiettivo di favorire l'attuazione di programmi formativi a favore dei Dirigenti di Prima Nomina.

Art. 8 Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione

Al fine di agevolare la ricollocazione dei dirigenti privi di occupazione che abbiano un'età non inferiore a 50 anni compiuti, le Parti potranno utilizzare assunzioni agevolate, da ratificarsi presso le Commissioni Paritetiche di cui all'art. 43/bis del CCNL, così disciplinate:

- il minimo contrattuale mensile di cui all'art. 1 del presente accordo e future modificazioni, può essere ridotto per il primo anno di svolgimento dell'attività fino al massimo del 20%;
- per il secondo anno fino al massimo del 10%;
- per il terzo anno, fino al massimo del 5%. A partire dal terzo anno compiuto il minimo contrattuale dovuto al dirigente sarà, in ogni caso, quello previsto dal CCNL vigente;
- per le aziende che assumano il dirigente di età non inferiore a 50 anni compiuti si applica, per un anno, il trattamento agevolativo previsto per il DPN, di cui all'art. 28 del CCNL;
- il minimo contrattuale previsto dal presente articolo dovrà essere accompagnato da una retribuzione variabile da concordarsi tra le parti all'atto dell'assunzione e calcolata in misura non inferiore all'50% del minimo contrattuale di volta in volta applicato nel triennio.

Al termine del triennio considerato, le Parti potranno contrattare nuovamente la percentuale di retribuzione variabile applicata, fermo restando il minimo contrattuale di cui all'art. 1 del presente accordo e future modificazioni. Gli accordi sulla retribuzione variabile sottoscritti ai sensi del presente articolo possono usufruire delle eventuali agevolazioni di legge in materia di decontribuzione e defiscalizzazione.

Il mancato deposito presso le Commissioni paritetiche di cui all'art. 43/bis rende inapplicabili le disposizioni previste nel presente articolo.

Le disposizioni di cui al presente articolo non sono, altresì, applicabili nei casi di licenziamento e successiva riassunzione del dirigente nell'ambito della stessa impresa o da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo, salvo il caso in cui siano decorsi almeno sei mesi dalla cessazione della precedente attività lavorativa.

- Dichiarazione a verbale -

Le Parti, al fine di sostenere la rioccupazione dei dirigenti di cui all'articolo precedente e comunque, privi di occupazione, concordano di associare alle misure di carattere retributivo ivi previste iniziative congiunte volte a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché percorsi formativi di riqualificazione professionale.

Art. 9 Commissioni Paritetiche per la retribuzione variabile

Nel CCNL 27/5/2004 viene inserito il seguente articolo 43/bis:

"Art. 43/BIS

La Commissione Paritetica di cui all'art. 43 del CCNL 27/5/2004, oltre che in materia di accordi di conciliazione, è competente anche per accogliere il deposito degli accordi per la retribuzione variabile di cui all'art. 10 del CCNL e degli accordi di cui all'articolo 8, per la retribuzione variabile del dirigente di età non inferiore a 50 anni compiuti".

Art. 10 Outplacement

L'art. 36 del CCNL 27/5/2004 è modificato come segue:

"1. Le parti concordano che, in caso di licenziamento, su formale richiesta del dirigente, l'azienda definirà l'attivazione di una procedura di outplacement, sempreché lo stesso non abbia attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato.

2. L'azienda si farà carico fino al 50% dell'importo da versare alla società di outplacement, individuata d'intesa con il dirigente interessato, deducendo la relativa differenza dalle competenze di fine rapporto del dirigente. Sono fatte salve condizioni di miglior favore concordate individualmente".

Art. 11 Collegio di conciliazione ed arbitrato

Il comma 17 dell'art. 30 del CCNL 27/5/2004 è modificato come segue:

"17. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio prestato in azienda nella qualifica superiore a dieci anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 50 ed i 64 anni, nelle seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente:

- 9 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 50 e i 52 anni compiuti;
- 8 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 53 e i 54 anni compiuti;
- 7 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 55 e i 56 anni compiuti;
- 6 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 57 e i 58 anni compiuti;
- 5 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 59 e i 60 anni compiuti;
- 4 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 61 e i 64 anni compiuti.

Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nell'AGO o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS. L'onere della prova relativa alla situazione pensionistica spetta al dirigente".

Art. 12 Licenziamento

1. All'art. 35 del CCNL 27/5/2004, con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dall'1/7/2008, viene aggiunto il seguente comma 5 bis:

"5 bis. In caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da quelle di cui all'art. 33, comma 1, eventualmente integrate dalle mensilità necessarie per conseguire l'effettivo accesso alla pensione".

Art. 13 Fondo Mario Negri

I commi 3, 4 e 5 dell'art. 25 del CCNL 27/5/2004, sono modificati come segue:

"3. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6. Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dall'1/1/2007, all'11,15% a decorrere dall'1/1/2008, all'11,35% a decorrere dall'1/1/2009 ed all'11,65% a decorrere dall'1/1/2010.

4. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro è pari all'1,48% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6 e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari all'1,50% a decorrere dall'1/1/2004, all'1,52% a decorrere dall'1/1/2005, all'1,54% a decorrere dall'1/1/2006, all'1,74% a decorrere dall'1/1/2007, all'1,76% a decorrere dall'1/1/2008, all'1,78% a decorrere dall'1/1/2009 ed all'1,80% a decorrere dall'1/1/2010.

5. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 3, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina come definiti al successivo articolo 28, a decorrere dall'anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il suddetto contributo a decorrere dall'anno 2007 è pari al 3,00%, a decorrere dall'anno 2008 è pari al 3,30%, a decorrere dall'anno 2009 è pari al 3,60% ed a decorrere dall'anno 2010 è pari al 3,90%, mentre il contributo integrativo viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 4".

Art. 14 Decorrenza e durata

1. Il presente contratto decorre dall'1/1/2007, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31/12/2010.